



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio X – Ambito territoriale di Ravenna

Equipollenza titoli di studio conseguiti all'estero

I titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento.

L'equipollenza.

L'equipollenza dei titoli di studio è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica determina la corrispondenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio.

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all'estero al termine di un percorso scolastico.

La procedura di equipollenza prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

A chi rivolgersi

Autorità competente al rilascio:

Titolo di studio	Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 1° grado (licenza media):	Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi di studio di 2° grado	Ufficio Scolastico Regionale –Ambito Territoriale (qualsiasi del territorio nazionale)
Titoli accademici	Università degli studi

Chi può fare domanda

Riferimento art. 379 e seguenti del D. leg. 16.04.1994, n 297, (allegato 1- MOD.1).

- I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica nonché i titolari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (comma3, art.26 del D.L.vo n.251/07);
- Cittadini italiani per matrimonio e per naturalizzazione (art.381 del D. lgs. 16.04.1994, n 297);
- Cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti che abbiano conseguito il titolo di studio in una scuola straniera in Italia;
- Cittadini italiani ed i loro, familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo (art.383 del D. leg. 16.04.1994, n 297).

NON POSSONO OTTENERE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA I CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

Come fare

Riferimento art. 381 del D. L.vo. 16.04.1994, n 297

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello reperibile al seguente link (link modello). La domanda e la documentazione allegata possono essere consegnate a mano negli orari di ricevimento, inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

PEO, posta elettronica ordinaria: usp.ra@istruzione.it accompagnate da copia del documento d'identità;

PEC, posta elettronica certificata : csara@postacert.istruzione.it

in carta semplice per i diplomi d'istruzione di 1° grado ;

con marca da bollo del valore di €16,00 per i diplomi finali di scuola secondaria di 2° grado.

Quali documenti vanno allegati alla domanda (allegato 2)

Alla domanda vanno allegati in originale o copia autentica i seguenti documenti (se in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana certificata dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore giurato):

1) Diploma conclusivo di 1° o 2° grado

Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (vedi allegato 1, nota 2787 del 20/04/2011), accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;

2) Dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza (vedi allegato 1, nota 2787 del 20/04/2011);

3) Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21);

4) Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano (vedi allegato 1, nota 2787 del 20/04/2011) che possono consistere in:

a) Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;

b) Attestazione della lingua italiana tra le materie del curriculum scolastico;

c) Certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro.

5) Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati. (allegato 3 – MOD.2)

Per i diplomi di istruzione secondaria di 2° grado occorre anche:

6) Programma delle materie rilasciato dalla scuola o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del diploma) o desunto dalle autorità diplomatiche o consolari dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri.

7) Curriculum degli studi redatto dall'interessato e distinto per anni scolastici indicante:

a- le materie svolte per ciascuna classe frequentata con esito positivo

b- l'esito favorevole degli esami finali

c- le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio.

8) Ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utile presentare a prova dei dati del curriculum studi.

L'equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d'età.

L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale a cui è stata presentata domanda può sottoporre il candidato alle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo

i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C. al D.M. 1.2.1975; tali prove possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 3, art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21, soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno SEI mesi.

Equivalenza titoli di studio conseguiti all'estero

Che cos'è l'equivalenza ai soli fini concorsuali?

I cittadini comunitari in possesso di un titolo conseguito all'estero, che intendono partecipare ad un concorso pubblico, possono richiedere che tale titolo sia dichiarato "equivalente ai fini concorsuali" ad un determinato titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica.

Si tratta di una forma di equipollenza ridotta, valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.

Possono essere valutati sia i titoli di scuola secondaria che i titoli universitari, a seconda del titolo di accesso previsto dal bando di concorso a cui si intende partecipare. L'autorità competente è **il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni.**

Per maggiori chiarimenti si indica il link diretto:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/equivalenza-ai-fini-professionali>